

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra

- **La DIREZIONE GENERALE SCOLASTICA PER IL VENETO**
Rappresentata dal Dirigente del C.S.A. di Venezia per le Istituzioni Scolastiche comprese nella provincia di Venezia
- **Le SCUOLE AUTONOME RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE**
Rappresentate dai relativi C.T.I.
- **L'AZIENDA ULSS 13 DI DOLO – MIRANO**
- **La CONFERENZA DEI SINDACI**
Rappresentati dalla Presidente della Conferenza dei Sindaci
- **La PROVINCIA DI VENEZIA**

Per

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'/HANDICAP

(in applicazione della Legge 05.02.1992 n. 104, del D.P.R. 24.02.1994 e successive modificazioni).

PREMESSO CHE

- ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, " è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione";
 - nel processo di integrazione dei portatori di disabilità psico-fisica-sensoriale vengono coinvolti la Famiglia, la Scuola e gli Enti Pubblici e/o convenzionati, secondo le rispettive competenze, come previsto dalla normativa vigente;
- **L'ULSS n. 13**, per l'esercizio delle funzioni e delle prestazioni socio-sanitarie relative alla prevenzione, alla diagnosi, alla riabilitazione e all'assistenza ai portatori di disabilità-handicap opera in tutte le realtà territoriali di competenza attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri;
- **i COMUNI** hanno come loro compito primario quello di assicurare il benessere del cittadino ed attuare tutti quegli interventi che possano alleviare situazioni di disagio per condizioni economiche, sociali e sanitarie ed in quest'ottica svolgono un ruolo centrale nella fase di programmazione degli interventi. I Servizi sociali dei Comuni, per gli aspetti di loro competenza, sono parte attiva in ogni passaggio ed azione, quando non trattasi di interventi di tipo specialistico-sanitario, e saranno informati sugli interventi e sugli esiti conseguiti negli interventi attuati dai partner in convenzione.
- **la SCUOLA** opera con l'azione educativa e didattica, la vigilanza e l'assistenza;
- **L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE** di Venezia ai sensi dell'art. 131 della L.R. 13 Aprile 2001 n°11 e dell'art. 34 della L.R. 17 Gennaio 2002 n° 2, esercita competenza in materia di interventi sociali relativi ai non vedenti e agli audiolesi assicurando i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento della qualifica professionale;

con il presente atto si intende:

1. **aggiornare** il precedente Accordo di Programma per le attività a favore degli alunni in situazione di handicap, alla luce delle recenti disposizioni relative all'autonomia scolastica e delle nuove attribuzioni delegate dallo Stato agli Enti Locali;
2. **assumere le modalità operative e di indirizzo** previste dalla L. 104/92, dalla C.R. 33/93, dal D.P.R. 24.02.1994, (e successive modificazioni);
3. **definire i reciproci impegni tra le parti**, relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi stabiliti dall'Accordo di Programma;

CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

FINALITÀ

Il diritto all'Istruzione e all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap trova fondamento negli articoli 3 e 34 della Costituzione.

La finalità di questi accordi di programma si colloca nel contesto ampio di contribuire all'elaborazione di strategie e metodologie utili al miglioramento della qualità reale dell'integrazione scolastica degli alunni disabili nella prospettiva della loro piena integrazione sociale e di una buona qualità della vita.

Il presente accordo tiene conto delle nuove indicazioni dell'O.M.S. contenute nell'I.C.F. (International Classification of functionality) che identifica un nuovo linguaggio comune ed unificato e rappresenta una importante evoluzione del modello concettuale di riferimento del 1980.

In particolare vengono sostituiti i termini con una connotazione negativa e soprattutto divengono più complesse le interazioni tra i vari fattori che costituiscono la salute e/o la disabilità rendendo così possibile la comprensione anche delle situazioni più particolari attraverso l'attribuzione di un giusto peso ai fattori contestuali sia personali che ambientali.

Art. 1 - OBIETTIVI DELL'ACCORDO

Attuare una programmazione territoriale coordinata delle iniziative operative di Scuola, ULSS ed Enti Locali per:

- creare oggettive e idonee condizioni (formative, ambientali, strutturali e organizzative) per la partecipazione alla vita scolastica di allievi in situazione di disabilità/handicap e per la loro effettiva integrazione;
- definire gli impegni dei soggetti istituzionali (Scuola, ULSS, Comuni) secondo un criterio di concorso e cooperazione;
- assicurare all'alunno disabile e alla famiglia interventi condivisi il più possibile efficaci, continuativi ed organici;
- avviare interventi di orientamento scolastico, post-scolastico e di formazione professionale.

Art. 2 - PRIMA SEGNALEZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

- a) I Distretti Socio Sanitari - entro il 31 gennaio di ogni anno - comunicheranno alle Scuole di competenza il numero degli alunni in situazione di handicap conosciuti e che frequenteranno **per la prima volta** la Scuola dell'Infanzia e/o la Scuola Primaria.
- b) Per la **Scuola Secondaria di I° e II° grado**, tale numero dovrà essere comunicato secondo le modalità espresse dalla normativa vigente.
- c) Per gli alunni in situazione di handicap seguiti da Enti o Servizi diversi dall'Ulss 13, per i quali sono programmati interventi con esposizioni finanziarie da parte dell'Ulss, sarà compito della Scuola comunicare ai Distretti Socio Sanitari i nominativi e le relative documentazioni ricevute.

Art. 3 – RICHIESTE DI INTERVENTO

- a) Per nuova segnalazione

Il Dirigente Scolastico può richiedere l'intervento dell'èquipe distrettuale per valutare casi di alunni che presentino persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento e/o di relazione e che siano stati segnalati dai Consigli di intersezione, interclasse, classe, previa approfondita osservazione sistematica ed analisi delle difficoltà, svolte in un congruo periodo di tempo e riassunte in una relazione puntuale e dettagliata.

L'intervento è richiesto dopo aver sentito i genitori ed aver ottenuto il loro assenso.

La richiesta di rinnovo della certificazione per il successivo anno scolastico, va predisposta con adeguate motivazioni da parte dell'Istituzione Scolastica frequentata dall'alunno e inviata all'èquipe distrettuale tramite la famiglia.

- b) per rinnovo certificazione

Sia le richieste di intervento che di rinnovo della certificazione vanno presentate dal Dirigente Scolastico entro il 31 gennaio di ogni anno.

Si ribadisce che ogni forma di intervento diretto da parte dei Servizi Territoriali sull'alunno può essere messa in atto solo con il consenso e l'accordo esplicito dei genitori.

Art. 4 - LA CERTIFICAZIONE

Per l'applicazione delle vigenti norme sull'integrazione ed il sostegno, è indispensabile il rilascio della **certificazione**, redatta secondo lo schema allegato, ai sensi del D.P.R. 24.02.1994.-

In essa è indicato anche se la situazione risulta di particolare gravità e se richiede interventi maggiormente individualizzati.

Viene inoltre indicata l'eventuale necessità del personale Addetto all'Assistenza e/o la necessità di una riduzione del numero degli alunni nella classe.

La certificazione ha **validità annuale** ed è **formulata dai competenti servizi dell'ULSS** e/o dai servizi convenzionati entro il 31 maggio di ogni anno.

La certificazione viene consegnata alla famiglia .

Tale documentazione, salvaguardando il segreto d'Ufficio, è a disposizione del team insegnante come base per la progettazione dell'intervento educativo.

Art. 5 - LA DIAGNOSI FUNZIONALE (D. F.)

La stesura della **diagnosi funzionale** è compilata dai Servizi tramite l'Unità Multidisciplinare, di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24.02.1994.

La diagnosi funzionale deve fondarsi su un modello teorico che sia in grado di mettere in accordo professionalità diverse considerando contestualmente varie istanze di natura tecnica, sociale, culturale e associativa. Il nuovo modello di riferimento per la stesura della diagnosi funzionale è l'I.C.F. (Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) che rappresenta lo strumento elaborato dall'O.M.S. nel 2002. La diagnosi funzionale quindi, partendo dalla diagnosi clinica, descrive la situazione di sviluppo dell'alunno, per individuarne i punti di forza: allo scopo di una comprensione qualitativa degli ambiti di difficoltà e una definizione dei corrispondenti ambiti di risorse compensative.

In particolare descrive:

- Il livello delle abilità;
- Il livello di adattamento o comportamento adattivo rispetto alle richieste tipiche dei diversi ambienti in cui l'alunno si trova a vivere.

La diagnosi funzionale deve essere strumento indispensabile che il team insegnante utilizza come guida nella scelta degli obiettivi e dei metodi di lavoro più efficaci al fine della compilazione del Profilo dinamico funzionale e del P.E.I.

La D.F., redatta dall'équipe multidisciplinare competente, **viene elaborata all'inizio della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado** e nel caso di nuova certificazione, e trasmessa alle scuole entro il 30 settembre, tramite i genitori degli alunni.

Verrà comunque **aggiornata qualora l'evolversi della situazione dell'alunno lo richieda**.

Art. 6 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P. D. F.)

Sulla scorta della D.F. formulata dall'équipe socio sanitaria e sulla base alle direttive illustrate dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), **il Gruppo multidisciplinare definisce ed elabora il Profilo Dinamico Funzionale**, durante gli incontri programmazione previsti all'inizio dell'anno scolastico.

Il P.D.F. costituisce lo strumento operativo per le verifiche periodiche che coincidono con gli incontri stabiliti dal 3° comma del presente articolo.

Il P.D.F. **consisterà nell'individuazione dei campi didattico e/o riabilitativo da potenziare e conterrà gli obiettivi, gli interventi integrati ritenuti necessari dagli operatori scolastici e dagli operatori dell'ULSS** con i tempi delle verifiche collegiali da prevedere mediamente due volte l'anno (intermedio-finale), fin dalla Scuola dell'Infanzia.

Art. 7 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)

Entro i termini fissati per la presentazione della programmazione (fine novembre di ogni anno), **il team educativo** (Insegnanti di sezione, classe, sostegno, Operatore Psicopedagogico – ove presente, Operatore Socio Sanitario, Operatore del Servizio di Assistenza Scolastica Integrativa a favore di disabili della vista e dell'udito) sulla base del P.D.F., **formula ed elabora il Piano Educativo Individualizzato**, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 24.02.1994.-

Il piano, **la cui stesura materiale è affidata all'Insegnante di Sostegno** - ove presente-, costituisce uno strumento didattico che dovrà contenere:

- le modalità di accoglienza;
- l'analisi delle risorse disponibili e/o utilizzabili;
- la valutazione iniziale degli operatori scolastici e degli operatori dell'ULSS;
- gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine e i loro contenuti didattici; le strategie educative utilizzabili e/o utilizzate;

- gli interventi della Scuola (attività didattiche e laboratoriali), con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno e di assistenza;
- le modalità di documentazione delle esperienze;
- eventuali supporti assistenziali, sanitari, sociali e riabilitativi da parte dell'ULSS;
- eventuali interventi del Comune di residenza degli alunni interessati;
- interventi di collaborazione della famiglia;
- tempi e modalità delle verifiche ed eventuali aggiornamenti.

Art. 8 – FASCICOLO PERSONALE

Per ogni alunno in situazione di handicap viene costituito, da parte della Scuola, un **fascicolo personale** inteso come **memoria sociale, didattica, relazionale, riabilitativa, di tutti gli interventi e i processi avviati per l'integrazione**.

Nel fascicolo verranno inseriti i documenti individualizzati e tutte le notizie utili a percorrere significativamente la storia dell'integrazione.

Di anno in anno dovranno essere registrati anche gli **impegni** che i vari soggetti istituzionali hanno intrapreso per l'integrazione, come promemoria dei servizi offerti.

Il fascicolo personale segue l'alunno nella sua storia scolastica e viene consegnato alla scuola di ingresso in sede delle iniziative di continuità.

La documentazione presente nel fascicolo personale è sottoposta a segreto d'ufficio e ne va garantita la riservatezza.

Art. 9 - ASSISTENZA DELL'ULSS NELLA SCUOLA

L'ULSS assegna, in ambito scolastico, il personale di assistenza a favore di alunni disabili, in attuazione della vigente normativa statale e regionale in materia.

L'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) è operatore dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, è preposto allo svolgimento di una serie di attività integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, della comunicazione, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona disabile, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.

L'intervento dell'Operatore Socio Sanitario deve in ogni caso rientrare nel P.E.I., al cui interno va anche inserita la documentazione (vedi modello allegato) più significativa prodotta durante le ore di assistenza.

La richiesta, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, secondo lo schema allegato, **dovrà pervenire al Distretto Socio Sanitario – Servizio Integrazione Scolastica e Sociale (SISS)** dell'ULSS entro il **15 giugno** di ogni anno scolastico.

Essa potrà essere presentata anche nel corso dell'anno scolastico per quei casi che presentassero particolari necessità.

L'Azienda ULSS sulla scorta dei criteri di seguito specificati provvederà a definire strumenti integrati di valutazione per misurare la gravità del caso relativamente alle abilità psico-fisiche (competenza équipes distrettuali) e alla situazione sociale e familiare (competenza comunale).

Ciò consentirà in sede di U.V.D.M. di definire il piano di assegnazione O.S.S. riguardante gli alunni disabili dei Comuni interessati. Il Piano generale di Azienda di assegnazione degli O.S.S. sarà presentato a cura dei Direttori di Distretto alla Conferenza dei Sindaci.

Entro il 31 Luglio di ogni anno la Direzione dei Servizi Sociali comunicherà a ciascuna Amministrazione Comunale interessata il Piano di Assegnazione O.S.S. approvato in sede di U.V.D.M.

Criteri da valutare ai fini della determinazione del n° di ore settimanali dell' Operatore Socio Sanitario:

- gravità del caso
- numero di alunni in classe
- presenza o meno di barriere architettoniche
- numero di alunni presenti nello stesso edificio scolastico
- zona di ubicazione della scuola
- disponibilità di risorse (ausili).
- n° di ore di effettiva presenza dell'alunno a scuola.

All'Operatore Socio Sanitario non può essere assegnato un solo alunno in situazione di handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dello stesso.

Eventuali modificazioni di tale rapporto devono assumere carattere di eccezionalità.

Il genitore deve dare consenso scritto alla presenza dell'Operatore Socio Sanitario a scuola attraverso la sottoscrizione della certificazione.

ART. 10 – ASSISTENZA DELLA PROVINCIA

L'Amministrazione Provinciale gestisce attraverso la struttura decentrata del Centro Audiofonologico alcuni servizi di Rieducazione e assistenza specificatamente rivolti ai soggetti con minorazioni sensoriali (audiolesi, non vedenti e ipovedenti); resta inteso che la diagnosi clinica di dette disabilità viene effettuata presso i servizi della propria ULSS o di altro Ente convenzionato.

L'intento è quello di garantire attraverso detti servizi il diritto allo studio e una migliore integrazione scolastica e sociale facilitando il percorso formativo-didattico nell'assolvimento dell'impegno scolastico e agevolando l'acquisizione dell'autonomia funzionale.

Per il raggiungimento di detti obiettivi la provincia garantisce:

1 – Interventi rivolti a disabilità uditiva e visiva

Il servizio di Assistenza Scolastica Integrativa su richiesta delle famiglie, mediante l'assegnazione di un operatore, la cui attività si svolge preminentemente nell'ambiente familiare dell'assistito. E' prevista altresì la presenza dell'operatore, regolarmente programmata e concordata sulla base di motivata necessità e contingenze, a sostegno dell'utente durante l'orario scolastico. L'articolazione dell'orario di lavoro all'interno della settimana – da lunedì a sabato – sarà concordata con la famiglia e/o con i docenti.

1) L'Operatore addetto all'Assistenza Scolastica Integrativa dovrà, in accordo con gli insegnanti curricolari e di sostegno, in base a quanto realizzato nella regolare programmazione didattica:

- a) predisporre il materiale didattico e progettare le tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
- b) avviare gli utenti, se da essi richiesto, all'uso degli strumenti tiflotecnico-pedagogici e informatici;
- c) mantenere forme di collaborazione con gli operatori dell'istituzione scolastica, secondo le necessità del caso;
- d) collaborare con la famiglia nell'integrazione sociale e scolastica dell'assistito.

2) Il monte ore massimo settimanale a beneficio di ciascun utente è stabilito in:

- 12 ore per i frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria;
- 15 ore per i frequentanti la scuola secondaria di primo grado;
- n°18 ore per i frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.

2 – Interventi specialistici per la disabilità visiva.

Per permettere agli alunni ipovedenti e ciechi l'ordinario svolgimento delle attività didattiche, in condizioni di pari opportunità con gli studenti normodotati, viene svolta l'attività di produzione e fornitura dei libri di testo adottati dalla scuola ingranditi o rieditati e di materiali speciali. Dette attività vengono svolte avvalendosi di:

- a) Laboratorio Tiflotecnico Pedagogico di Mira, costituito presso la Scuola Secondaria di primo grado Statale "G.Leopardi" di Mira, in base alla convenzione triennale stipulata nel 2004 e sottoscritta dalla Provincia, dal Centro Servizi Amministrativi di Venezia e dall'Azienda ULSS n°13, dal Comune di Mira, dalla Scuola Secondaria di primo grado Statale "G.Leopardi" e dall'Unione Italiana Ciechi di Venezia.
- b) La Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" di Monza.

Art.11 – ALUNNI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA'

L'esperienza di inserimento di bambini disabili gravi e gravissimi nella scuola negli ultimi 10 anni ha evidenziato le reali difficoltà di gestione legate all'integrazione ma anche, d'altro canto, sottolineato la volontà della scuola e degli operatori di ricercare e adattare continuamente modalità anche originali di integrazione tali da rappresentare, oramai, un patrimonio consolidato.

Proprio da tale esperienza e per le effettive difficoltà legate all'inserimento di un bambino disabile grave/gravissimo nella scuola, è necessario che i servizi e la scuola prevedano dei percorsi integrati che rispondano da un lato al bisogno educativo e di integrazione e dall'altro al soddisfacimento dei bisogni primari (assistenziali, relazionali, ecc).

Questi percorsi devono essere pensati come curricoli differenziati, da perseguire nella classe, in modo da poter andare incontro alle necessità delle diverse persone al suo interno.

Nel contempo una programmazione individualizzata che risponda ai bisogni educativi propri di questi bambini prevede varie forme di offerta didattica che dovranno essere strutturati con

le modalità maggiormente rispondenti ai bisogni individuati; in questa articolazione vanno inseriti, se opportuno, gli interventi tecnico riabilitativi, da effettuarsi nelle sedi deputate, e un'organizzazione di orario alternativa per quelle attività che si rilevassero più adeguate alla capacità di partecipazione dell'alunno.

Ciò consiste nell'opportunità di elaborare un curriculum scolastico che tenga conto degli specifici obiettivi educativi della persona disabile grave/gravissima e che preveda oltre, all'attività in classe, anche momenti di attività mirate, secondo un'articolazione personalizzata dell'orario scolastico, previsto nel P.E.I. e dal Documento Strumento Interattivo.

I percorsi integrati per i bambini disabili gravi e gravissimi a scuola vanno comunque progettati unitamente al referente del caso dell'Azienda ULSS.

Art. 12 - CONTINUITA' TRA ORDINI DI SCUOLA

Come previsto dall'art. 14 della legge 104/92 la Scuola garantisce la continuità educativa in favore degli alunni disabili tra i diversi ordini di scuola prevedendo dei momenti di consultazione e di incontro con tutti i soggetti che sono intervenuti e che interverranno nell'integrazione scolastica.

Art. 13 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

Nei Piani Educativi Individualizzati verranno programmati, da parte della scuola, interventi specifici per l'Orientamento, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni. I risultati che emergeranno, con le reali attitudini e capacità del soggetto, faranno parte integrante del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che accompagnerà l'alunno nell'accesso alla Scuola Secondaria di secondo grado, ai Centri di Formazione Professionale, o in altre strutture educative.

La sintesi dell'Orientamento verrà consegnata dalla Scuola alla famiglia.

E' necessario che ciascuna Scuola secondaria di secondo grado possa evidenziare la propria offerta formativa in modo da orientare le famiglie dei ragazzi disabili ad un'ampia possibilità di scelta.

Infatti la concentrazione di più studenti disabili in un'unica scuola lascia le altre prive della risorsa della diversità proprio là, dove per la predisposizione intellettuale e la tipologia di studi, tali condizioni potrebbero essere meglio lette con importanti ricadute sull'integrazione e sulla formazione di tutti gli studenti che afferiscono a quell'Istituto.

Art. 14 - RAPPORTI TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI

Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra Scuola e Servizi territoriali non disciplinate dal presente Accordo saranno concordate, avendo presente la necessità di garantire all'alunno disabile un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.

La Scuola e l'ULSS sono tenute ad una reciproca informazione circa osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possono essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato all'integrazione dello stesso.

Scuola e ULSS si informeranno reciprocamente circa i corsi di formazione/aggiornamento programmati e concorderanno eventuali reciproche partecipazioni nonché, se possibile, organizzeranno corsi congiunti.

Art. 15 COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

L'integrazione dell'allievo disabile è un processo dinamico che implica il coinvolgimento attivo e consapevole della famiglia, lungo tutto il percorso scolastico.

E' fondamentale condividere e discutere la prospettiva di futuro che ogni genitore individua per il proprio figlio, in ragione del fatto che la famiglia rimane la responsabile dei percorsi che comunque vengono decisi per il proprio figlio.

E' per questa ragione che è necessario incentivare percorsi finalizzati alla partnership educativa soprattutto tra scuola e famiglie, che appare come la condizione privilegiata per la condivisione almeno degli obiettivi del comune lavoro educativo.

L'intervento dei Servizi è comunque quello di orientare e, qualora necessario, sostenere le decisioni in termini prospettici, ruolo che spetta comunque poi alla famiglia.

La collaborazione delle famiglie va perseguita anche attraverso la garanzia della partecipazione attiva e dell'utilizzo degli strumenti previsti dal presente Accordo di Programma.

Art. 16 – ALUNNI DISABILI CHE HANNO RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA'

Il diritto-dovere all'istruzione e l'aumento della frequenza scolastica comportano la possibilità che i ragazzi certificati permangano nell'Istituzione scolastica fino al compimento dei 18 anni e anche oltre.

Molti tra gli alunni certificati che frequentano le scuole secondarie di secondo grado presentano un deficit di grado lieve che, se da un lato impedisce loro un autonomo accesso alla didattica, dall'altro non limita la possibilità di effettuare delle scelte inerenti la conduzione del proprio percorso scolastico ed esistenziale. Pertanto per questi studenti diviene necessario evidenziare le loro reali condizioni ed ottenere il loro consenso alla certificazione.

Art. 17 – COMPETENZE

Per quanto riguarda le competenze dei vari soggetti interessati, si sintetizza quanto segue:

COMPETENZE DELLA SCUOLA

a) Competenze della Direzione Generale Regionale

La Direzione Generale Regionale, in attuazione delle disposizioni ministeriali di indirizzo e d'intesa con i Dirigenti Scolastici, dispone:

- la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni certificati e a seguito di relazione motivata del Dirigente Scolastico;
- l'assegnazione degli Insegnanti di sostegno negli organici delle singole Istituzioni Scolastiche;
- l'attivazione del Centro Servizi Amministrativi di Venezia per collaborazioni a progetti, consulenze, programmi formativi, archivi documentali;
- la promozione di convenzioni e collaborazioni con Enti, Associazioni e Centri specializzati per l'integrazione delle disabilità;
- l'assegnazione di risorse adeguate, anche finanziarie, ai C.T.I.;

b) Competenze del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico:

- assegna gli insegnanti di sostegno alle classi, tenuto conto di quanto previsto dalle certificazioni e da ogni altra documentazione nonché concorda con il Coordinatore del S.I.S.S. un piano orario relativamente all'utilizzo del personale socio sanitario e del personale assegnato dall'Amministrazione provinciale, per gli alunni interessati per disabilità sensoriali, in relazione al progetto di integrazione e sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 9 del presente accordo.
- promuove e attiva la costituzione del Gruppo di Lavoro H. previsto in ogni Istituzione Scolastica dall'art. 15, comma 2, Legge 104/1992 e lo inserisce nell'Organigramma d'Istituto;
- crea le condizioni organizzative e formative per l'armonica collaborazione tra Insegnanti di classe e Insegnante/i di sostegno; tra il team insegnante e le altre figure professionali coinvolte nell'integrazione, raccordandosi con il Servizio Integrazione Scolastica e Sociale (S.I.S.S.) dell'Ulss e con l'Amministrazione Provinciale;
- attiva le soluzioni più idonee nel caso di non presenza sia ordinaria che eccezionale del personale Addetto all'Assistenza, assicurando che il personale Collaboratore Scolastico in servizio nella Scuola, nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, svolga funzioni di collaborazione nell'attività di assistenza, di cura dell'igiene personale degli alunni, nonché compiti di sorveglianza;
- cura che nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) il progetto di integrazione preveda criteri di intervento, obiettivi e risultati.
- promuove azioni di monitoraggio e di valutazione periodica dei risultati dell'azione educativa in relazione alle risorse utilizzate.
- Favorisce percorsi psicopedagogici che possano costituire sperimentazioni di nuove e diverse modalità di integrazione scolastica.

c) Competenze degli Insegnanti

Gli Insegnanti impegnati nel processo di integrazione:

- elaborano il profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), sulla base di osservazioni mirate e di un modello organico di analisi dei casi, durante gli incontri con gli Operatori dell'Ulss (vds. modello PDF allegato);
- elaborano il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) facendo sistema di tutte le opportunità presenti sul territorio e nella rete di scuole;
- garantiscono la collaborazione tra le varie figure professionali coinvolte nell'integrazione (Addetto all'Assistenza, Assistenti per il recupero e il sostegno scolastico degli alunni con minorazioni uditive e visive);
- si impegnano a garantire eguali opportunità educative agli alunni disabili, favorendo la costruzione/ricostruzione di ambienti flessibili di apprendimento;

- individuano le condizioni affinché intorno all'alunno disabile si formi un clima di sensibilità, di solidarietà, di scambio di esperienze tra pari;
- mantengono i rapporti con le famiglie, proponendo anche occasioni di allargamento e integrazione della loro azione educativa;
- aggiornano la documentazione didattica e selezionano quella necessaria alla continuità educativa presso altri ordini di scuola;
- verificano e valutano periodicamente i risultati dell'azione educativa, rapportandosi agli obiettivi e modificando, all'occorrenza, strategie e metodologie di intervento;
- curano la propria preparazione professionale, informandosi e formandosi in maniera permanente sullo stato della ricerca educativa e didattica del settore.

COMPETENZA DELL'AZIENDA ULSS

L'Azienda ULSS, tramite i propri Servizi provvede:

- alla costituzione delle Unità Multidisciplinari previste dal D.P.R. 24/02/1994, così come integrato dalla Circolare Regionale n. 8/1995;
- al rilascio della certificazione degli alunni in condizione di disabilità
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'assegnazione e alla gestione del personale Addetto all'Assistenza operante in ambito scolastico, secondo i criteri stabiliti dall'art.9 del presente accordo;
- al rilascio del certificato di idoneità alla frequenza negli Istituti Superiori (Professionali, Tecnici e Artistici) quando richiesto, tramite il Dipartimento di Prevenzione;
- all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione dell'Accordo di Programma;
- a raccogliere la necessaria documentazione degli interventi terapeutico-riabilitativi effettuati per quanto riguarda gli alunni certificati in strutture al di fuori dell'Azienda ULSS di appartenenza, per i quali viene fatta richiesta di operatore di assistenza.

L'Azienda ULSS concorre inoltre:

- alla collaborazione ai fini della stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;
- alla formazione, d'intesa con la Scuola e i Comuni, di programmi integrativi extrascolastici;
- alla collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e i Centri di Formazione Professionali per l'Orientamento e il supporto all'integrazione degli alunni disabili;
- a garantire che i centri riabilitativi che operano in regime di convenzione e/o accreditamento, per quanto di competenza, si attengano agli impegni contenuti nel presente Accordo.

La Direzione dei Servizi Sociali:

- coordina il Gruppo di Lavoro Inter-Istituzionale per la Programmazione Territoriale previsto dalla C.R. 33/93, titolo B1.
- Informa i propri operatori dei corsi di formazione aggiornamento programmati e concorda eventuali reciproche partecipazioni. Se possibile organizza corsi congiunti C.T.I.-ULSS.
- Raccoglie annualmente in numero di certificazioni emesse dai Distretti o da altre strutture convenzionate fuori dell'Azienda ULSS di appartenenza ai fini di una riflessione congiunta all'interno del Gruppo di lavoro.
- Predisporre con cadenza annuale una relazione sullo stato dell'arte dell'accordo in collaborazione con la Scuola.

COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad assicurare il livello di assistenza "Assistenza Scolastica – area disabili fisici, psichici, sensoriali" di cui alla D.G.R. 3972/01 " D.P.C.M. 29.11.01. Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Disposizioni applicative" compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate all'Azienda ULSS dalla Conferenza dei Sindaci attraverso l'approvazione del Bilancio Sociale.

Per gli ulteriori adempimenti di competenza comunale riguardanti il diritto allo studio, all'educazione, all'istruzione si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore sempre compatibilmente con le risorse proprie dei Comuni.

COMPETENZE DELLA PROVINCIA

L'Amministrazione Provinciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 del presente accordo, attraverso l'U.O.A. Centro Audiofonologico provvede a:

- L'assegnazione annuale degli Operatori Addetti all'Assistenza Integrativa;

- Collaborare con le altre Istituzioni con l'intento di garantire attraverso i propri servizi il diritto allo studio ed una migliore integrazione scolastica e sociale;
- Programmare interventi specialistici per la disabilità uditiva;
- Programmare l'ingrandimento e la rieditazione dei testi in accordo con il Laboratorio Tiflotecnico pedagogico di Mira e la Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" di Monza.

ART. 18 – COLLEGIO DI VIGILANZA

Il Collegio di Vigilanza, ai sensi Dlg.s., 267/00 ha il compito di vigilare sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e di provvedere eventualmente a interventi sostitutivi.

Il Collegio di Vigilanza, è composto dal Sindaco presidente della Conferenza dei sindaci, da due rappresentanti degli Enti Locali territoriali, dal Direttore Generale dell'Ulss 13, dai Dirigenti delle scuole capofila dei 2 C.T.I. o dai loro rappresentanti.

Art. 19 - DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DISPOSIZIONI FINALI

Quanto previsto dal presente Accordo di Programma dovrà essere rispettato dalle parti contraenti e dagli Enti Convenzionati.

Si prevede un incontro annuale tra il Gruppo di lavoro per la Programmazione Territoriale Ulss, Direzione Generale Regionale Scolastica, Dirigenti Scolastici, ULSS, Enti convenzionati, Comuni, Provincia per un confronto e una verifica dei livelli di integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

Il presente Accordo di Programma, di durata quinquennale, sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte delle Istituzioni interessate e potrà essere modificato **di comune accordo** su proposta scritta di una delle parti.

Ogni modifica produrrà i suoi effetti dal successivo anno scolastico.

La verifica della corretta applicazione in ogni sua parte del presente Accordo è effettuata dai Responsabili delle Istituzioni chiamate in causa attraverso i propri Servizi e Uffici.

Il Direttore dei Servizi Sociali, che ha funzione di promozione e di coordinamento anche nei rapporti con la Scuola e i Comuni, potrà proporre al Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS iniziative e/o progetti specifici mirati a rendere sempre migliori le condizioni di partecipazione scolastica e di integrazione sociale del minori disabili.

SCADENZARIO E STRUMENTI DI LAVORO

Entro il 30 settembre: (all'inizio Scuola dell'Infanzia , Primaria , Secondaria di primo grado) invio, da parte dell'Ulss, della Diagnosi Funzionale alla Scuola, tramite i genitori.

Durante gli Incontri programmati: elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, in collaborazione tra Scuola-Ulss-Famiglia;

Entro il 30 novembre: stesura, da parte del team educativo scolastico, del Piano Educativo Individualizzato.

Entro il 31 gennaio: comunicazione alla scuola e ai Comuni, da parte dei Distretti Socio Sanitari, del numero presunto di alunni disabili che frequenteranno per la prima volta la Scuola dell'Infanzia o Primaria;
Trasmissione ai Distretti Socio Sanitari, da parte della Scuola, delle richieste di rinnovo della certificazione e dell'eventuale nuova segnalazione.

Entro il 31 maggio: invio alla Scuola, da parte dell'Ulss, delle certificazioni per il tramite dei genitori;

Entro il 15 giugno: invio all'Ulss e ai Comuni, da parte della Scuola, della richiesta di Operatore Socio Sanitario;

Letto, Approvato, Sottoscritto:

Il Direttore Generale Regionale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

I Dirigenti Scolastici delle Scuola capofila C.T.I.

Il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 13

Il Presidente della Conferenza Territoriale dei Sindaci

Per Il Presidente della Provincia di Venezia Il Dirigente del Settore Cultura, Politiche Sociali, Sport, Pace e Cooperazione Internazionale